



MONDO TV S.p.A

**PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI PER L'ADOZIONE DEL
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
*EXD.LGS. 231/2001***

PARTE SPECIALE – REATI SOCIETARI

INDICE

PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI

I REATI SOCIETARI.....	3
1 I reati societari richiamati dall'articolo 25 <i>ter</i> del d.lgs. 231/2001.....	3
1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 del codice civile, così come modificato dall'art 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262).	3
1.2 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 codice civile, così come modificato dal secondo comma dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262).....	4
1.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.).....	4
1.4 Impedito controllo (art. 2625 del codice civile).....	5
1.5 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 del codice civile)	5
1.6 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 del codice civile)	5
1.7 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 del codice civile)	6
1.8 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 del codice civile)	6
1.9 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del codice civile)	6
1.10 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.....	6
1.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 del codice civile) ..	7
1.12 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 del codice civile).....	7
1.13 Aggiotaggio (art. 2637 del codice civile).....	7
1.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 del codice civile)	7
2 Funzione della Parte Speciale -Reati societari-	8
3 Principi di riferimento generali	9
3.1 Il sistema organizzativo in generale.....	9
3.2 Principi generali di comportamento	9
4 Le "attività sensibili relative ai reati societari" ai fini del d.lgs. 231/2001	10
5 Principi generali di controllo.....	10
6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili. 11	
6.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché nel caso di rilascio di attestazioni richieste dalla legge	11
6.2 Gestione dei rapporti con la società di revisione.....	12
6.3 Conservazione di documenti su cui gli organi societari possono esercitare il controllo ...	12
6.4 Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee.....	13
6.5 Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale	13
6.6 Gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso Autorità di Vigilanza (Consob, ecc.)	13
6.7 Esercizio delle cariche societarie in società controllate / partecipate	13
7 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere	14
8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza	14

I REATI SOCIETARI

1 I reati societari richiamati dall'articolo 25 *ter* del d.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*ter* del d.lgs. 231/2001, in base al quale *“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie.....”*

1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 del codice civile, così come modificato dall'art 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso¹;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'art 2621 c.c. (così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

¹ Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell'*extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.

1.2 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 codice civile, così come modificato dal secondo comma dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso²;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- nei casi previsti dai commi settimo e ottavo dell'art. 2622 c.c. (così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa;
- nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

1.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente e, valgono quindi per essa gli stessi richiami ivi svolti a quanto illustrato con riferimento al reato di false comunicazioni sociali.

La fattispecie si concretizza allorquando i responsabili della revisione al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni stesse, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Si precisa che:

² Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell'*extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato;
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

1.4 Impedito controllo (art. 2625 del codice civile)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il secondo comma dell'art. 2625, ha inserito il seguente comma:

“La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

1.5 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 del codice civile)

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

1.6 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 del codice civile)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che,

sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

1.7 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 del codice civile)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

1.8 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 del codice civile)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

1.9 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del codice civile)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

1.10 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'art. 31 della legge del 28 dicembre 2005, n. 262, ha introdotto nel libro V, titolo XI, capo III del codice civile, prima dell'articolo 2630, l'art. 2629 *bis*.

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, la sanzione civile prevista dall'art.

2391 per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del T.U.B. e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.

La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore o il componente del consiglio di gestione, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli amministratori e al Consiglio di Sorveglianza previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile abbiano cagionato un danno alla società o a terzi.

Si precisa inoltre che:

- soggetti attivi sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione;
- oggetto della comunicazione deve essere “ogni interesse in una determinata operazione della società” e non solo quello in conflitto con l'interesse sociale;
- l'interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.

1.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 del codice civile)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

1.12 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 del codice civile)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

1.13 Aggiotaggio (art. 2637 del codice civile)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

1.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 del codice civile)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

L'art. 39, comma 2, lett. c, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha aggiunto all'art. 2638 c.c. il seguente comma:

“La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

2 Funzione della Parte Speciale -Reati societari-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

3 Principi di riferimento generali

3.1 Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di controllo di gestione di Mondo TV S.p.A.;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

3.2 Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Mondo TV S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

- h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci;
- i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società e di altre società;
- j) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società o di terzi.

4 Le “attività sensibili relative ai reati societari” ai fini del d.lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. *predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché nel caso di rilasci di attestazioni richieste dalla legge;*
2. *gestione dei rapporti con la società di revisione;*
3. *conservazione di documenti su cui gli organi societari possono esercitare il controllo;*
4. *comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee;*
5. *gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;*
6. *gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'Autorità di Vigilanza (Consob, ecc);*
7. *esercizio delle cariche societarie in società controllate / partecipate.*

5 Principi generali di controllo

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società (si veda in dettaglio il paragrafo 3.1.1).
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'Attività Sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

In linea con i principi generali di controllo, Mondo TV S.p.A. sta realizzando anche attività di integrazione al sistema procedurale utilizzato in linea con le prescrizioni del d.lgs 231/01.

Si segnalano, in particolare:

- l'implementazione di **protocolli specifici** per la regolamentazione delle singole fasi relative a processi di natura operativa ed amministrativa dirette a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività della Società.

6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché nel caso di rilascio di attestazioni richieste dalla legge

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità operative di esecuzione e di controllo delle attività di predisposizione del bilancio e delle altre relazioni periodiche;
- istruzioni rivolte alle Funzioni /Società, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti all'Amministrazione in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i relativi documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- le funzioni coinvolte nella redazione dei documenti allegati al Bilancio (Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione);
- la previsione di una o più Riunioni tra Società di revisione, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Collegio Sindacale e Comitato per il controllo interno prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione dei documenti contabili societari sottoposti al loro esame e della relativa Assemblea di eventuale approvazione degli stessi, che abbiano per oggetto la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza:
 - degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali);
 - dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio;
 - di eventuali operazioni infragruppo;
- la previsione secondo cui il Presidente/Amministratore Delegato acquisisce dal dirigente preposto e dai Vertici delle società controllate (per i documenti contabili di rispettiva competenza) le lettere attestanti la corrispondenza dei dati e delle informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili societari alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Inoltre, il Presidente/ Amministratore Delegato dovrà acquisire dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che attesti la corrispondenza degli atti e delle comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa Società, alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Il Presidente/Amministratore Delegato e il

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e al bilancio consolidato, in conformità a quanto in materia redatto dalla CONSOB, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 dell'art. 154-bis del T.U.F. nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;

- la previsione di un'attività di formazione svolta in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e nella definizione delle poste valutative.

6.2 Gestione dei rapporti con la società di revisione

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con la società di revisione deve identificare:

- una esatta individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dalla società di revisione, nell'ambito delle funzioni coinvolte nell'Attività Sensibile, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- i criteri di selezione della società di revisione contabile e norme per mantenere l'indipendenza della società di revisione, nel periodo del mandato;
- la formalizzazione delle risultanze delle principali riunioni tenute con le società di revisione (ad esempio: apertura e chiusura lavori).

6.3 Conservazione di documenti su cui gli organi societari possono esercitare il controllo

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dagli organi societari;
- una esatta individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali, nell'ambito delle funzioni coinvolte nell'Attività Sensibile, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti;
- la tracciabilità delle richieste e dei controlli di conformità operati dal Direttore Amministrativo prima del rilascio della documentazione;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;

- le modalità di documentazione degli accessi alla documentazione sociale, contabile e fiscale (ad esempio attraverso la creazione di un registro delle consultazioni).

6.4 Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'adozione di un regolamento assembleare adeguatamente diffuso agli azionisti;
- l'identificazione di ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale di Assemblea;
- l'identificazione dei soggetti e le modalità operative di predisposizione e verifica della documentazione destinata ai soci.

6.5 Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- una chiara identificazione di ruoli e responsabilità relativamente alla valutazione dell'operazione, predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali;
- il controllo della documentazione a supporto delle delibere degli organi sociali;
- l'esistenza di regole di gestione delle operazioni di valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale;
- l'archiviazione degli atti di delibera e relativi documenti a supporto predisposti.

6.6 Gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso Autorità di Vigilanza (Consob, ecc.)

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'esistenza di direttive/norme comportamentali che prevedano l'obbligo di massima collaborazione e trasparenza nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza;
- la tracciabilità ed archiviazione nelle comunicazioni scritte alle autorità pubbliche di vigilanza nonché l'archiviazione delle richieste pervenute;
- la predisposizione di un report periodico al vertice aziendale sullo stato dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza da parte delle funzioni istituzionalmente deputate ai rapporti con tali soggetti. Tale report è trasmesso, altresì, all'Organismo di Vigilanza;
- la definizione di clausole nei contratti con outsourcer che prevedano il rispetto dei principi del Modello adottato dalla Società.

6.7 Esercizio delle cariche societarie in società controllate / partecipate

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- i criteri di indirizzo formalizzati e le modalità di condotta cui l'esponente di Mondo TV (che operi in qualità di amministratore in altra società) dovrà attenersi, laddove sia ipotizzabile la sussistenza di interessi a norma dell'art. 2391 cod. civ.;

- la richiesta preventiva a tutti i partecipanti alla riunione di un Consiglio di Amministrazione di una società del Gruppo Mondo TV *ex* art. 2629-bis cod. civ. di dichiarare, all'apertura della riunione, la sussistenza di interessi la cui comunicazione sia richiesta nelle forme prescritte dall'art. 2391, co. 1 cod. civ.

7 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Saranno inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

- l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle previste dal d.lgs. 196/2003 e dalle best practice internazionali;
- esistenza di vincoli formalizzati (es. procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda dati/informazioni/documenti acquisiti da dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni nel corso dell'attività svolta per la Società.

8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Mondo TV potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Presidente/Amministratore Delegato.